

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



COMUNE DI FONTE NUOVA (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Contratto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13.02.2014 e ss.mm.ii. del Comune di Fonte Nuova- anni 2025- 202\_

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventiquattro\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, (\_\_\_/\_\_\_/2025), nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_, Segretario \_\_\_\_\_, Ufficiale rogante del Comune di Fonte Nuova (di seguito, il "Comune" o l'"Ente"), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono comparsi i signori:

a) \_\_\_\_\_

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire  
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, codice  
fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA

\_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_;

b)-

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ e partita IVA

\_\_\_\_\_, che agisce quale aggiudicataria in forma sin-  
gola (Impresa Appaltatrice, di seguito "I.A." o "Gestore");

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personal-  
mente certo.

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13.02.2014 e ss.mm.ii. del Comune di Fonte Nuova;

b) che la procedura di gara si è conclusa con l'affidamento all'IA., che ha praticato un ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza, pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento);

c) che con deliberazione della Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune n. xx in data \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'IA.;

d) che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2023, si deve provvedere alla stipula di uno specifico contratto, alle condizioni previste dall'ELAB. D Capitolato

3



Repertorio n.            del           

nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

5. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

6. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4, P.I.A. si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

5

Repertorio n.            del           

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 2, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 5, lettera a), fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

## ART. 2. IMPORTO DEL CONTRATTO

6

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1. L'importo presunto del contratto per la durata indicata all'articolo 3, comma 1, è determinato in euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per oneri di sicurezza ed euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

per prestazioni al netto degli oneri di sicurezza).

2. Tutti gli importi sono IVA esclusa e, in ogni caso, sono soggetti a rendicontazione in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite e riconosciute dal Comune.

3. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITA' CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

4. L'Ente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore*

Repertorio n.            del           

vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

5. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

### ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà la durata di **8 (otto) anni** a decorrere dalla data indicata nell'atto di consegna del Servizio, con eventuale proroga del servizio per n° 6 mesi.

2. Gli impianti ed eventuali altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune già esistenti al momento dell'assegnazione del Servizio saranno conferiti in comodato all'I.A..

3. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore*

8

Repertorio n.            del           

vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti

condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dal Disciplinare.

#### ART. 4. PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appalto prevede l'esecuzione dei seguenti servizi elencati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9

Repertorio n.            del           

**ART. 5. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI**

1. L.I.A. è obbligata ad adempiere ad ogni altra prestazione o maggiore prestazione prevista nell'offerta tecnica, che qui è richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Con riferimento alle spese di trasporto, trattamento dei rifiuti e ricavi della concessione, si rimanda a quanto indicato nel Capitolato.

3. L.I.A. è obbligata all'assunzione diretta del personale del gestore uscente, alle medesime condizioni contrattuali, nei limiti massimi previsti dal Capitolato, ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

**ART. 6. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Il canone annuo verrà corrisposto dal Comune in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della Certificazione di regolare esecuzione dei servizi da parte della Direzione ed Esecuzione del Contratto (DEC) per il controllo e la verifica





Repertorio n.            del           

2. Restano ferme le previsioni per l'esecuzione d'ufficio di parte dei Servizi in caso di inadempimento, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato.

3. Nelle ipotesi specificate dal Capitolato, l'inadempimento dell'I.A. darà luogo alla risoluzione del contratto.

4. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono ricordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

4. L'Ente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 4, per le successive determinazioni di competenza.

#### ART. 9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto. L'I.A. ha depositato una polizza pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, a titolo di cauzione definitiva.

2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

3. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

4. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

5. Ferme restando le responsabilità dell'I.A. come previste dal Capitolato e dalla disciplina del d.P.R. n. 207 del 2010 nonché del Codice civile, l'I.A. ha depositato:

a) una polizza assicurativa, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, a garanzia della corretta esecuzione del contratto con massimale di indennizzo di euro \_\_\_\_\_;

b) una polizza assicurativa, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, R.C.T ed R.C.O. con massimali previsti dal Capitolato.

#### ART. 10. MISURE DI SICUREZZA

1. L'I.A. è obbligata all'osservanza piena e senza riserve delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2. È suo onere esclusivo la predisposizione delle misure di sicurezza, la dotazione dei dispositivi e la messa in atto di tutti gli adempimenti necessari all'incolumità del personale addetto al servizio e degli utenti.

#### ART. 11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 e ss.mm.ii. per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

Repertorio n.            del           

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Repertorio n.            del           

ART. 12. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente;

b) l'Ente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

3. L'Ente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### ART. 13. ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 14, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

#### ART. 14. MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

Repertorio n.            del           

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

ART. 15. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

1. L'Ente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

#### ART. 16. OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

2. [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. [INDICARE

LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE  
TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE  
ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI  
MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO  
SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

3. Il Gestore svolge il Servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI].

#### ART. 18. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Ente è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

Repertorio n.            del           

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

#### ART. 19. ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo

integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che

facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni ini-

ziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del me-

desimo Ente;

g) restituire all'Ente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i

beni strumentali al Servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di

conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto; i) pagare

le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa

vigente;

k) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo

quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

25

Repertorio n.            del           

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

#### ART. 20. DISCIPLINA DEI CONTROLLI – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore predispone con cadenza [. . . . .] una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto.

2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo successivo.

3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a [. . . . .] anni successivi a quello della registrazione.

Repertorio n.            del           

4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

#### ART. 21. PROGRAMMA DI CONTROLLI

1. L'Ente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Repertorio n.            del           

2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli.

Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

3. Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio.

4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente.

#### ART. 22. Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo precedente.

#### ART. 23. SANZIONI

Repertorio n.            del           

1. L'Ente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### ART. 24. CESSAZIONE E SUBENTRO

1. L'Ente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.

Repertorio n.            del           

4. L'Ente dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

5. L'Ente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; l'Ente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di suben-

Repertorio n.            del           

tro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente unitamente agli strumenti per il recupero dei cor-

Repertorio n.            del           

relati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione l'Articolo 9.

#### ART. 25. TRATTAMENTI SALARIARI E CONTRIBUTIVI

1. L.I.A. è obbligato all'osservanza piena e senza riserve del trattamento salariale dei lavoratori, nonché del rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e previsti dai contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che territoriali e aziendali.

2. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di surrogazione nel pagamento degli oneri contributivi e delle retribuzioni, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

#### ART. 26. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

2. Fermo restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse. [INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPREDERE IN TALE FATTISPECIE]

3. Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Repertorio n.        del                     

ART. 27. DOCUMENTAZIONE INTEGRANTE IL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, bensì conservati in originale presso la sede del Comune unitamente al provvedimento di cui alla lettera c) delle Premesse:

dimento di cui alla lettera c) delle Premesse:

ELAB. A	ANALISI STATO DI FATTO
ELAB. B	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ELAB. C	DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA
ELAB. D	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELAB. E	SCHEMA DI CONTRATTO
ELAB. F	PENALI
ELAB. G	ELENCO PREZZI
ELAB. H	CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENITORI, SACCHETTI E ATTREZZATURE
ELAB. I	BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE



Repertorio n. [redacted] del [redacted]

ART. 28. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria,

Foro di [redacted].

2. Tutte le spese di rogito, collazione, registrazione, del presente contratto, comprese imposte di qualunque genere, ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico dell'I.A..

3. Il contratto è soggetto a I.V.A. per cui se ne chiede la registrazione a tassa fissa.

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Fatto in \_\_\_\_\_ pagine e \_\_\_\_\_ righe, in (inserire sede di stipula. . .).

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la Stazione appaltante: \_\_\_\_\_

Per P.I.A.: \_\_\_\_\_

L'Ufficiale rogante: \_\_\_\_\_